

(N. 791)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1949

Proroga del funzionamento degli Uffici Regionali di riscontro del Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei Conti, sino al 30 giugno 1952, nonchè il deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziari relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, sono stati istituiti gli Uffici Regionali di riscontro, cui sono state deferite le attribuzioni di controllo amministrativo-contabile, attualmente spettanti alle Amministrazioni centrali e alle rispettive Ragionerie, per i rendiconti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per quelli arretrati.

Le molteplici difficoltà riscontrate non hanno permesso che gli Uffici in parola iniziassero contemporaneamente il loro funzionamento e alcuni di essi hanno, solo di recente, potuto completare la loro attrezzatura.

Pertanto, con il provvedimento in esame, sul quale la Corte dei conti a Sezioni Riunite ha espresso parere favorevole, propongo che la data di chiusura dei predetti Uffici di riscontro, fissata per il 30 giugno 1950 con l'articolo 18

del cennato decreto legislativo n. 1180, sia prorogata al 30 giugno 1952.

Per ovvie ragioni di uniformità funzionale propongo che continuino sino al 30 giugno 1952 anche le attribuzioni demandate, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, agli Uffici decentrati della Corte dei conti, già esistenti presso i Provveditorati Regionali alle Opere pubbliche.

Inoltre, poichè gli Uffici decentrati del Tesoro escono ormai dal periodo sperimentale per entrare nell'orbita normale della pubblica Amministrazione e, nel frattempo, si è costituito nuovo arretrato nei rendiconti da revisionare, propongo che ad essi Uffici nonchè a quelli della Corte dei conti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171, sopra citato, siano affidate le medesime attribuzioni previste dal decreto legislativo n. 1180 anche per i rendiconti e conti giudiziari relativi agli esercizi finanziari 1947-1948 e 1948-1949.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il funzionamento degli Uffici Regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, limitato dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, al 30 giugno 1950, è prorogato al 30 giugno 1952.

Art. 2.

Le Sezioni della Corte dei conti istituite presso la Regione Siciliana, la Delegazione esistente presso la Regione Sarda e gli Uffici di controllo presso il Magistrato alle Acque ed i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche continueranno nelle funzioni loro attribuite con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, sino al 30 giugno 1952.

Art. 3.

La competenza dei suddetti Uffici del Tesoro e della Corte dei conti è estesa ai rendiconti e conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio finanziario 1948-1949.